

RG. AS 3/13

SENT. N. 757/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano – Sezione Feriele

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:
dr. Giuseppe Blumetti
dr. Simonetta Bruno
dr. Filippo D'Aquino
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
Giudice Rel.

CF 02560670123

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza a seguito delle istanze di fallimento promosse da:
U.F.P. S.r.l.
CONSULTORIO TECNICO MEDIO AMBIENTAL T.M.A. S.r.l.
CO.SE.MI S.r.l.

-ricorrenti-

Contro

FRANCO TOSI MECCANICA S.p.A. (C.F. 02560670123), con sede legale in Legnano, Piazza Monumento, 12

-resistente-

Visti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati dagli odierni ricorrenti, i quali vengono riuniti ai fini della decisione;
preso atto della riunione al presente fascicolo del fascicolo della domanda di concordato preventivo n. 180/13;
udite le parti, udita la relazione del Giudice Relatore;
vista la costituzione in giudizio della resistente Franco Tosi Meccanica S.p.A. (FTM);
visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuto in data 24.07.2013, nel quale si evidenzia che sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al d. lg. 270/99;
ritenuta la propria competenza, avendo la società resistente sede legale all'interno del circondario del Tribunale adito e non sussistendo una diversa sede principale;
rilevato che il presente procedimento procede di ufficio ex art. 3, comma 1, d. lg. 270/99, non potendo tale disposizione ritenersi abrogata per effetto della novella dell'art. 6 l.f., essendo l'art. 3 cit. norma contenuta in una legge speciale, precedente la novella dell'art. 6 l.f., avente quest'ultima disposizione natura di norma di diritto comune in materia di crisi di impresa;
ritenuto che sussiste l'insolvenza della società resistente, requisito non dissimile – secondo l'interpretazione prevalente – dall'insolvenza delle imprese assoggettabili a fallimento, coincidente con l'incapacità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, essendo questa comprovata:
- dal mancato pagamento dei due creditori;
- dalla lettera congiunta delle OO.SS., non datata, contenuta nel ricorso di Co.Se.Mi., nella quale si prospettava sin dall'esercizio 2012 la perdita della continuità aziendale;

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino

- dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente nel corso del procedimento, il quale non ha contestato uno stato di irreversibile dissesto;

ritenuto che sussistono le soglie di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. lg. 270/99, posto che:

- l'impresa resistente occupa ben più di duecento lavoratori subordinati (406), come dichiarato, requisito sussistente, come dichiarato a verbale dell'udienza del 17.07.2013, già alla data del gennaio 2013 e sussistente anche alla data del 31.12.2011, allorché vi erano n. 463 unità, come emerge dal parere del MSE;

- l'impresa resistente presenta, alla luce della situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2012, una esposizione debitoria (pari ad Euro 192.280,332,00) per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale al 31.12.2012 (pari ad Euro 212.828.063,00), nonché dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni del medesimo esercizio (pari ad Euro 28.828.853,00);

Giò premesso, si osserva come parte resistente, pur non contestando uno stato di irreversibile dissesto, ha chiesto concedersi al Tribunale congruo termine di almeno sessanta giorni -sostanzialmente coincidente con il termine per il deposito della originaria proposta di concordato preannunciato con la domanda di concordato depositata in data 30.05.2013- per consentire il deposito di una proposta di concordato preventivo. Parte resistente prospetta la prosecuzione di n. 12 ordinativi con un *cash flow* positivo, nonché paventati danni derivanti dalla dichiarazione di insolvenza. Produce due dichiarazioni di soggetti interessati ad acquisire l'azienda. All'udienza del 24.07.2013 è stata prodotta bozza di contratto preliminare di affitto di azienda (subordinato a diverse condizioni, quali l'accordo di cui all'art. 47 l. 428/90) da parte di uno dei suddetti potenziali interessati.

Tale prospettazione non appare accettabile per almeno tre ordini di motivi.

In primo luogo non vi è, allo stato, una proposta seria e cauzionata di acquisto dell'azienda della società resistente (essendo le attestazioni allegate ai docc. 7, 8 inerenti la solidità finanziaria di alcuni potenziali interessati al compendio aziendale), che possa con ragionevole certezza far ritenere che la resistente alla data del 30.09.2013 possa depositare una proposta di concordato preventivo ai creditori, essendo le trattative con i potenziali interessati, allo stato, ancora in fase embrionale, come la stessa bozza di contratto di affitto dimostra (e come è ragionevole pensare che avvenga per una azienda di grandi dimensioni).

Inoltre -e la circostanza appare decisiva- va rilevato come la società resistente versa in una situazione di gravissima crisi finanziaria e industriale, come dimostrato dalla caduta verticale dei ricavi della gestione caratteristica per l'esercizio 2012, che ha eroso completamente i mezzi propri, perdita, peraltro, che si somma gravemente ai risultati negativi già riscontrati per gli esercizi 2010 e 2011, come la ricorrente ha esposto nella domanda ex art. 161, comma 6., l.f. in data 30.05.2013, nonché a un rilevante debito fiscale e contributivo, che ha prodotto -come espone il ricorrente- il "mancato supporto (...) da parte del sistema bancario italiano". Aggiungasi che la società resistente non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2012, come la ricorrente dava atto nella domanda di concordato depositata in data 30.05.2013, né avendo addotto ulteriori circostanze sul punto negli atti successivi.

In questo contesto produttivo, contabile e finanziario la protrazione della gestione piena da parte della società resistente -contrariamente a quanto sostenuto da FTM- lascia ritenere fondato il sospetto che possa tutt'ora verificarsi l'erosione se non la distruzione del patrimonio dell'azienda a detrimento dei creditori, laddove la dichiarazione di insolvenza, quanto meno, cristallizza la massa dei creditori concorsuali e introduce (quanto meno) un regime gestorio di spossessamento attenuato (ove l'ufficio opti per l'ipotesi di cui all'art. 18 d. lg. 270/99), non diversamente da quanto avverrebbe in caso di deposito della proposta concordataria. In questo contesto, nulla vieta, peraltro, alla società resistente, durante la fase di osservazione dell'insolvenza, continuare ad operare sotto la vigilanza degli organi della

procedura, non diversamente da quanto avverrebbe ove la procedura concordataria fosse già stata aperta, stipulando gli opportuni atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 l.f.

E' da rilevare, infine, che la società odierna resistente potrebbe avere perso la protezione normativa assicurata dall'art. 69-bis, comma 2, l.f. in relazione alla retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento delle azioni di massa ("nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese") a seguito della declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato e della conseguente cancellazione dell'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, laddove si sostenesse che non vi sarebbe contestualità, neanche logico-funzionale, tra la dichiarazione di insolvenza e la pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato. Se si tiene conto del fatto che il periodo sospetto decorre dalla pronuncia di insolvenza (art. 49, comma 2, l.f., nel presupposto che venga prospettato, come appare sin d'ora allo stesso resistente, un programma di cessione dei complessi aziendali), in questa logica appare quanto mai opportuna una pronuncia che sia il più possibile prossima cronologicamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato.

La richiesta di concessione del termine per il deposito della proposta di concordato va, pertanto, rigettata.

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 2, 3 d. lg. per dichiarazione dello stato di insolvenza di FTM;

ritenuto che i presupposti di cui all'art. 27 d. lg. saranno successivamente accertati nelle forme previste dall'art. 30 d. lgs. 270/99;

Preso atto della designazione del Commissario Giudiziale contenuta nel parere del MSE in atti;

Ritenuto che, allo stato, non si ravvisano elementi per procedere con la nomina di un commissario gestorio ex art. 19 d. lg. 270/99, in quanto -anche alla luce del documento depositato dalla FIOM - CGIL depositato in data 20.06.2013 nel proc. n. 180/13 C.P.- non emergono condotte attuali del *management* tali da far ritenere che appaia opportuno uno spossessamento pieno dell'imprenditore;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 3, 8 d. lg. 270/99

Dichiara

lo stato di insolvenza di FRANCO TOSI MECCANICA S.p.A. (C.F. 02560670123), con sede legale in Legnano, Piazza Monumento, 12;

Nomina

Giudice Delegato il dr. Filippo D'Aquino;

Nomina

Commissario Giudiziale l'Avv. Gian Paolo Barazzoni, nato a Reggio Emilia il 28.11.1950, con studio in Reggio Emilia, Viale Isonzo, 1;

Ordina

alla società resistente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

Assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società resistente il termine sino al 21.12.2013 per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Fissa

per il giorno 20/01/2014 ad ore 9:30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione fallimentare, piano 2°,

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino

ingresso via Manara, stanza n. 30), o altra stanza che si dovesse all'uopo rendere disponibile avvertendo la società resistente che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

Avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala


al commissario giudiziale che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della resistente;

Ordina

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società resistente, comunicata per estratto al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero e ai creditori istanti, nonché comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico entro tre giorni e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2013

Il Giudice Estensore
Dr. Filippo D'Aquino



Il Presidente
Dr. Giuseppe Blumetti



E' copia conforme all'originale

Milano, 26 LUG 2013

